

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/265 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2016

relativa all'approvazione del generatore per motore MELCO come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2015 il fornitore Mitsubishi Electric Corporation (MELCO), rappresentato nell'Unione da Mitsubishi Electric Automotive Europe B.V. (il «richiedente»), ha inoltrato una richiesta di approvazione della sua seconda tecnologia innovativa: il generatore per motore MELCO. La completezza della domanda è stata valutata conformemente all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione ⁽²⁾. La domanda è stata ritenuta completa e il periodo concesso ai fini della valutazione da parte della Commissione, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento, è iniziato il 28 maggio 2015.
- (2) La domanda è stata valutata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle linee guida per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 (le «linee guida tecniche») ⁽³⁾. Le informazioni fornite nella domanda dimostrano che sono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
- (3) Il generatore per motore MELCO ha una funzione di generatore analoga a quella di un normale alternatore. Rispetto a un alternatore di riferimento riduce le perdite di rame nello statore grazie a uno statore ad altissimo fattore di riempimento prodotto con un metodo di avvolgimento del filo ad alta densità e tramite una nuova struttura di raffreddamento a due vie. Il generatore per motore riduce anche la perdita di ferro nello statore grazie un nucleo a laminato sottile di acciaio elettromagnetico legato. Infine, riduce la perdita di rettificazione mediante un nuovo modulo transistor metallo-ossido-semiconduttore a effetto di campo.
- (4) Il richiedente ha dimostrato che il 3 % o meno del numero complessivo di autovetture nuove immatricolate nel corso dell'anno di riferimento 2009 è dotato di un generatore per motore del tipo descritto nella domanda in questione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
- (5) Al fine di determinare la riduzione di emissioni di CO₂ dovuta alla tecnologia innovativa applicata a un veicolo, è necessario definire una tecnologia di riferimento alla cui efficienza paragonare quella della tecnologia innovativa, a norma degli articoli 5 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. In conformità con l'approccio semplificato scelto dal richiedente e descritto nelle linee guida tecniche, è opportuno prendere in considerazione, come tecnologia di riferimento, un alternatore a 12 V con efficienza pari al 67 %, quale designato dal richiedente.
- (6) Il richiedente ha fornito un metodo di prova per accertare e calcolare la riduzione di CO₂ comprendente formule conformi a quelle indicate nelle linee guida tecniche per un approccio semplificato agli alternatori efficienti. Al fine di determinare la significatività statistica, la formula dovrebbe tuttavia tenere conto anche della necessità di

⁽¹⁾ GUL 140 del 5.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 194 del 26.7.2011, pag. 19).

⁽³⁾ <https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/42c4a33e-6fd7-44aa-adac-f28620bd436f/Technical%20Guidelines%20February%202013.pdf>

